

PSR 2014-2020: Attuazione della tipologia di intervento 16.7.1 "Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo" Azione B- Progetti fuori ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

1. Condizioni generali¹

1.1. Obiettivo

- (1) Gli aiuti concessi nell'ambito della tipologia 16.7.1 az B, cofinanziati dal FEASR nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020, intendono promuovere la cooperazione forestale e nelle zone rurali tese all'attuazione, ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale **(46)**. Il regime si applica alle operazioni che non sono coperte dall'art. 42 del TFUE.

1.2. Durata del regime

- (2) A decorrere dalla data della decisione della Commissione, fino al 31 dicembre 2020 **(719 - 737)**, salvo deroga speciale prevista dal diritto dell'Unione. Gli aiuti alla cooperazione nel quadro del regime saranno limitati a un periodo di sette anni.

1.3. Bilancio

- (3) Il bilancio globale del regime ammonta a 15.000.000 EUR. Il regime è cofinanziato dal FEASR (60.5%).

1.4. Beneficiari

- (4) Gli aiuti saranno concessi ad associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 costituiti da almeno un soggetto pubblico ed un soggetto privato (enti pubblici, imprese agricole, imprese forestali, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza). Il numero di beneficiari è stimato tra 51 e 100.

¹ In parentesi () sono indicati i punti pertinenti degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020

1.5. Descrizione generale del regime di aiuti

- (5) L'azione B della tipologia 16.7.1 della misura 16 del PSR consiste nella realizzazione degli investimenti necessari per attuare le strategie/i piani di sviluppo elaborati, con il sostegno ricevuto nell'Azione A della stessa 16.7.1 (non oggetto di notifica perché attuata in de minimis ex REG 1407/13), da parte di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 costituiti da almeno un soggetto pubblico ed un soggetto privato. Essa viene attuata ai sensi del paragrafo 6 art 35 del Reg UE 1305/13 ossia attraverso lo strumento della sovvenzione globale purché gli interventi siano previsti tra le tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 ad esclusione delle misure/sottomisure connesse alla superficie e/o agli animali (8.1 - 10.1. -11 -13 - 14 - 15.1), delle misure 1 e 2, delle tipologie di intervento 8.5.1 az. d, 8.6.1. az. B punto 5, nonché tutte le altre tipologie di intervento ricadenti nella misura 16.
- (6) Gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni **(61)**.
- (7) I criteri ambientali per la realizzazione dei progetti sono quelli definiti nel PSR-capitolo 8.1 **(52)**.
- (8) Non saranno concessi aiuti per lavori iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto scritta contenente almeno le seguenti informazioni: nome e dimensioni dell'impresa, descrizione del progetto o dell'attività, con indicazione della data di inizio e di fine, ubicazione del progetto o dell'attività, elenco dei costi ammissibili, tipo di aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario **(70-71)**. Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. L'autorità di gestione del PSR verifica la credibilità dello scenario controfattuale e confermerà che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto **(72-73-97)**. Per gli aiuti destinati alla cooperazione forestale per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizootie, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatico non è richiesto un effetto di incentivazione **(da 66 a 80)**.
- (9) Gli aiuti saranno concessi nel rispetto degli articoli 101 e 102 del TFUE e saranno conformi alle norme che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati **(50)** su cui potrebbe incidere un progetto (per la cooperazione nelle zone rurali) .
- (10) La concessione di aiuti non è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di esservi stabilito prevalentemente. Inoltre, non è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali né a limitazioni per quanto riguarda la possibilità per i beneficiari di sfruttare i risultati dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri **(41)**.
- (11) I costi ammissibili sono calcolati al momento della concessione dell'aiuto e accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate **(84)**. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA è considerata come una

spesa ammissibile se non è recuperabile **(86)**.

- (12) Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato relativi a costi ammissibili individuabili differenti **(100)**. Essi potranno inoltre essere cumulati con altri aiuti di Stato relativi agli stessi costi ammissibili e che diano luogo ad una sovrapposizione parziale o totale, a condizione che il cumulo non comporti un superamento dell'intensità massima di aiuto o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile ai sensi del regime **(101)**. Infine, essi potranno essere cumulati con aiuti *de minimis* **(104)** riguardanti gli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo non dia luogo a un superamento dell'intensità massima dell'aiuto o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile in base al regime.
- (13) Per la cooperazione nelle zone rurali e per la cooperazione forestale gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi saranno limitati al minimo, tenendo conto della dimensione dei progetti (l'intero regime, cooperazione in zone rurali e cooperazione forestale, ha un budget di 15 meuro), degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo **(116)** (Gli aiuti concessi dal regime di aiuto non superano le soglie di cui al punto 37 degli Orientamenti) , dei beneficiari previsti delle caratteristiche dei settori interessati **(113)**.
- (14) Sono escluse dal beneficio degli aiuti **(26-27)**:
- le imprese che sono oggetto di un ordine di recupero in seguito a una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno,
 - le imprese in difficoltà definite negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
- (15) gli aiuti recati dalla tipologia di intervento az B saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il Trattato **(36)**.
- (16) In seguito all'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, le informazioni di cui al punto **128** degli Orientamenti saranno pubblicate su un sito web esaustivo². Esse saranno accessibili al pubblico senza restrizioni e saranno conservate per almeno dieci anni. Inoltre le informazioni saranno pubblicate anche nella sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti di stato SIAN³

2.1 Condizioni specifiche

Gli aiuti previsti dal regime in oggetto, per loro natura, sono disciplinati dalla sezione 2.6 e 3.10 del capitolo 2 e 3 della parte II degli orientamenti.

2.1.1 Cooperazione forestale

- (17) Gli aiuti alla cooperazione forestale sono concessi per l'attuazione ad opera di associazioni di partner pubblici e privati costituiti da almeno due soggetti nel settore

² L'indirizzo del sito è il seguente: www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/M16-1671.html

³ <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

forestale o nei settori agricolo e forestale di cui almeno uno pubblico (enti pubblici, imprese agricole, imprese forestali, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza), diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale **(573)**.

- (18) Per progetti di cooperazione aventi come finalità investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste gli aiuti possono essere concessi a silvicoltori privati, ai comuni e ai loro consorzi e alle PMI **(576 e 537)**.
- (19) Sono ammissibili attività di cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali **(377)**.
- (20) **Costi ammissibili, intensità di aiuto e condizioni specifiche**

(4.1) investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

I costi diretti di progetti legati all'attuazione della strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono costituiti da **(503)**:

1. la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; tuttavia, in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;
2. acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
3. costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti precedenti;
4. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
6. spese comprensive anche di «studi di fattibilità preliminari» di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per la certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia, in quest'ultimo caso solo se fanno parte di un investimento.

I seguenti costi non sono ammissibili:

- a) costi per sostenere progetti di ricerca;

- b) costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- c) il capitale circolante.
- d) stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
- e) I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di funzionamento.

Il tasso di aiuto applicato sarà pari al 50 % dell'importo dei costi ammissibili **(84 - 541)**.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (no produzione di energia) **(540)**.

(21) **(4.2) aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici**

I costi diretti di progetti legati all'attuazione della strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono costituiti da **(503)**:

1. creazione di infrastrutture di protezione; nel caso di fasce parafuoco, l'aiuto può coprire anche i costi di manutenzione; non possono essere concessi aiuti per attività connesse all'agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali;
2. interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di ani mali al pascolo;
3. installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
4. ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

I seguenti costi non sono ammissibili:

- a) costi per sostenere progetti di ricerca;
- b) costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- c) il capitale circolante.

d) stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Condizioni specifiche per gli aiuti destinati alla prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici

Tutti gli aiuti per azioni di ripristino e restauro previsti sono ammessi a contributo qualora ci sia il riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente delle seguenti condizioni **(522)**:

- a. si è verificata una calamità naturale;
- b. la calamità o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o una infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale interessato.

In merito agli interventi di prevenzione dei danni da avversità biotiche, quali fitopatie o infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da un organismo scientifico pubblico e riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale della Campania. L'elenco delle principali specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare eventuali calamità in Campania è riportato nel PSR Campania 2014/2020 ver 6.1 (misura 8-tip 8.3.1 e 8.4.1 –pagina 656) **(523)**.

Gli aiuti dovranno essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti **(524)**: in particolare devono essere in conformità con quanto previsto dal Piano Forestale Generale vigente della Regione Campania e dal Piano regionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi vigente (A.I.B) che individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio e nel caso di prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate al punto **(524)** degli Orientamenti per superfici aziendali superiori a 10 ettari, il sostegno sarà accordato solo in seguito alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste. Per "strumento equivalente" ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 "Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" - si intendono i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.). Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017). Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, e coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri: il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali. Gli interventi per la prevenzione dei danni da incendi boschivi sono ammessi solo in zone classificate a medio o alto rischio di incendio come individuate nel piano regionale AIB vigente **(525)**.

Relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata, censita annualmente dai Carabinieri forestali ex Corpo forestale dello Stato. Per interventi su aree forestali percorse da fuoco valgono le disposizioni, i vincoli e i divieti previsti dalle norme vigenti in materia di antincendi boschivi: Legge 353 /2000- Legge quadro in materia di incendi boschivi e ss.mm.ii. Le misure di ripristino sopra considerate devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o regionali di protezione delle foreste, in particolare con il vigente Piano Forestale Generale della Regione Campania, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e nel caso di ripristino di superfici forestali danneggiate da fenomeni di dissesto, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI). Per tutti i beneficiari con una superficie dell'azienda maggiore di 10 ettari, il sostegno alle attività proposte è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente. Non possono essere concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici **(526)**.

Il tasso di aiuto applicato sarà pari al 100 % dell'importo dei costi ammissibili **(84 - 527)**.

Per gli aiuti tesi al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici in ogni caso l'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superano il 100 % dei costi ammissibili **(528)**.

(22) **(4.3) aiuti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (503 - 521):**

I costi diretti di progetti legati all'attuazione della strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono costituiti da **(503):**

1. Costi connessi all'adempimento di impegni assunti per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine quali:

- Lavori ed acquisti per la realizzazione o il ripristino, di muretti a secco, di piccole opere di regimazione delle acque, brigliette in pietra e legno, fascinate morte, la ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali;
- Lavori ed acquisti per la realizzazione o il ripristino di reti ecologiche multifunzionali, aree ecotonali, radure;
- Lavori ed acquisti per la rinaturalizzazione del bosco, per l'affermazione dei boschi di neo formazione, il ripristino di ecosistemi forestali degradati, la realizzazione di recinzioni o adeguate strutture di protezione individuali finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali

esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali e alla diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;

2. costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti precedenti;
3. Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Il tasso di aiuto applicato sarà pari al 100 % dell'importo dei costi ammissibili **(532)**.

Condizioni specifiche per gli aiuti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Gli aiuti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali sono concessi se la superficie di intervento risulta non inferiore a 0,5 ha. Soltanto per alcuni investimenti (radure, boschi di neo formazione e boschi degradati) tale limite è ridotto a 0,25 ha. Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno di aree forestali. Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate in terreni non boscati (sentieri, aree di sosta, rifugi, bivacchi, torrette di avvistamento) purché siano al servizio del bosco o attraversino il bosco per almeno il 50% del loro sviluppo lineare. Per le aziende al di sopra di una dimensione di 10 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale.

2.1.2 Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (punti 699-712 degli orientamenti)

- (23) Gli aiuti alla cooperazione sono concessi per l'attuazione ad opera di associazioni di partner pubblici e privati costituiti da almeno due soggetti nel settore agricolo, della filiera alimentare di cui almeno uno pubblico (enti pubblici, imprese agricole, imprese forestali, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza), diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale **(700 -702)**.
- (24) I costi diretti **(708-709)** di progetti legati all'attuazione della strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono costituiti da **(635)**:
 1. la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; tuttavia, in casi eccezionali e

debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

2. l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
3. costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti precedenti;
4. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

I seguenti costi non sono ammissibili **(636)**:

- a) costi per sostenere progetti di ricerca;
- b) costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- c) il capitale circolante **(637)**.

(25) Le intensità di aiuto applicate saranno le seguenti i seguenti **(84-638)**:

25 % dei costi ammissibili dell'investimento. Tale intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese.

L'intensità di aiuto applicabile alla zona in cui ha luogo l'investimento si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto di cooperazione. Se l'investimento interessa due o più zone, l'intensità massima di aiuto per l'investimento è quella applicabile nella zona in cui si incorre la maggior parte dei costi ammissibili **(711)**.

(26) Gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione del regime **(634)**.

(27) Il punto **712** degli orientamenti non è pertinente nel caso di specie. Infatti il punto 639 degli orientamenti non è applicabile nella fattispecie poiché la soglia di notifica individuale di cui al punto 37, lettera c), degli orientamenti applicabile tenendo conto dei tassi di aiuto previsti, del bilancio disponibile e del numero di beneficiari non sarà raggiunta.